

## Indice

<b>Titolo I – Definizione, compiti e comprensorio di intervento</b>		<b>3</b>
Art. 1	Costituzione	3
Art. 2	Comprensorio di intervento	3
Art. 3	Oneri finanziari	3
Art. 4	Commissione pompieri	3
Art. 5	Compiti	4
<b>Titolo II: organizzazione</b>		<b>4</b>
Art. 6	Composizione	4
Art. 7	Gradi e promozioni	4
Art. 8	Comandante	4
Art. 9	Comando	5
Art. 10	Direzione delle operazioni di intervento	5
<b>Titolo III: Ammissioni e dimissioni</b>		<b>5</b>
Art. 11	Nomina	5
Art. 12	Criteri di idoneità	5
Art. 13	Dimissioni e congedi	5
Art. 14	Trasferimenti interni	5
Art. 15	Pompieri permanenti	6
<b>Titolo IV: Materiale, veicoli ed equipaggiamento</b>		<b>6</b>
Art. 16	Infrastrutture	6
Art. 17	Proprietà e manutenzione	6
Art. 18	Equipaggiamento personale	6
Art. 19	Utilizzo	6
<b>Titolo V: Formazione</b>		<b>6</b>
Art. 20	Formazione base e avanzata	6
Art. 21	Formazione specialistica	6
Art. 22	Formazione dei quadri	7
Art. 23	Obbligo di partecipazione	7
Art. 24	Programma di attività	7
Art. 25	Contenuti della formazione	7
<b>Titolo VI: Retribuzioni</b>		<b>7</b>
Art. 26	Oneri finanziari cantonali	7
Art. 27	Oneri finanziari comunali	7

Art. 28	Oneri finanziari per servizi a favore di terzi	7
Art. 29	Indennità di sussistenza	7
Art. 30	Retribuzione dei militi	7
<b>Titolo VII: Penalità e misure disciplinari</b>		<b>8</b>
Art. 31	Penalità	8
Art. 32	Sanzioni disciplinari	8
<b>Titolo VIII: Onorificenze</b>		<b>9</b>
Art. 33	Onorificenze	9
<b>Titolo IX: Assicurazioni</b>		<b>9</b>
Art. 34	Coperture assicurative	9
Art. 35	Militi senza attività lavorativa	9
<b>Titolo X: Disposizioni finali</b>		<b>9</b>
Art. 36	Altre disposizioni	9
Art. 37	Entrata in vigore	9

## **Titolo I – Definizione, compiti e comprensorio di intervento**

### **Art. 1 Costituzione**

<sup>1</sup>Conformemente alla legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura (in seguito LLI) del 5 febbraio 1996 è istituito il Corpo civici pompieri della Città di Bellinzona (in seguito Corpo Pompieri) posto sotto la sorveglianza del Municipio, cui sono attribuite:

- due sezioni di pompieri urbani;
- tre sezioni di pompieri di montagna;
- una sezione giovanile.

<sup>2</sup>Il Corpo Pompieri è un Centro di soccorso cantonale (Categoria A) ai sensi dell'art. 8 cpv.1 p.to 1 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura (in seguito RLLI) del 7 aprile 1998 e un Centro di difesa cantonale ABC secondo il Concetto di Difesa del Cantone Ticino in materia di sicurezza ABC (novembre 2018).

<sup>3</sup>Le sezioni urbane sono sezioni categoria A secondo l'art. 8 cpv.1 p.to 1 del RLLI.

<sup>4</sup>Le sezioni di montagna sono sezioni categoria Cm secondo l'art. 8 cpv.1 p.to 1 del RLLI.

<sup>5</sup>La sezione giovanile è organizzata secondo le disposizioni cantonali vigenti.

### **Art. 2 Comprensorio di intervento**

<sup>1</sup> Il comprensorio d'intervento del Corpo civici pompieri della Città di Bellinzona è approvato dal Consiglio di Stato e corrisponde al territorio giurisdizionale dei Comuni di Bellinzona, Arbedo-Castione, Cadenazzo, Gambarogno, Lumino e S. Antonino.

<sup>2</sup>In caso di necessità l'intervento è esteso anche fuori dal comprensorio assegnato, su richiesta dei dipartimenti cantonali competenti, di altri corpi pompieri interessati o quando situazioni particolari lo impongono.

### **Art. 3 Oneri finanziari**

<sup>1</sup>Per la ripartizione degli oneri finanziari relativi e per la gestione del Corpo pompieri la Città di Bellinzona stipula una convenzione con i comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Gambarogno, Lumino e S. Antonino.

<sup>2</sup>Le spese che, in virtù dei regolamenti e delle convenzioni vigenti, non sono assunte dai dipartimenti cantonali competenti, sono a carico dei comuni convenzionati.

<sup>3</sup>La convenzione intercomunale deve essere sottoposta per la ratifica al Consiglio di Stato.

### **Art. 4 Commissione pompieri**

<sup>1</sup>È istituita una Commissione pompieri intercomunale, composta da sette membri. Il capo Dicastero sicurezza e servizi Industriali della Città di Bellinzona ne fa parte d'ufficio assumendone la presidenza. Gli altri membri corrispondono, di regola, ai capi Dicastero competenti per i rispettivi comuni e dal Comandante del Corpo pompieri che funge anche da segretario.

<sup>2</sup>La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno, per la presentazione dei preventivi e dei consuntivi, oppure su richiesta dei Comuni o del Comandante del corpo pompieri.

<sup>3</sup>I compiti della Commissione sono:

- vegliare sull'andamento del Corpo pompieri;
- analizzare i conti preventivi e consuntivi;
- coordinare le tematiche inerenti i pompieri di valenza intercomunale.

<sup>4</sup>Per i membri della Commissione non sono previste indennità di seduta.

## **Art. 5           Compiti**

<sup>1</sup>I pompieri urbani intervengono per i compiti definiti dalla legge, segnatamente per la protezione di persone, animali e beni in tutti i casi d'incendio, sinistri, inondazioni, ecc. che colpiscono le zone abitate e nei casi di inquinamento, in particolare quelli causati da sostanze chimiche, infiammabili o esplosive, da agenti biologici e da sostanze radioattive.

<sup>2</sup>I pompieri di montagna intervengono, di principio, per la prevenzione e la lotta contro gli incendi di boschi; possono essere chiamati a intervenire anche su altre tipologie di intervento.

<sup>3</sup>I pompieri urbani e di montagna si prestano, in caso di necessità, reciproca collaborazione e intervengono inoltre per ogni altra attività prevista dalla LLI o dal RLLI e dal presente regolamento.

<sup>4</sup>Per adempiere ai compiti assegnati il Comandante istituisce dei servizi di picchetto che devono garantire per i pompieri urbani la prontezza di intervento 24 ore su 24 durante tutto l'anno e per i pompieri di montagna la prontezza di intervento nei periodi di rischio accresciuto di incendi boschivi, secondo le direttive della Coordinazione Svizzera dei Pompieri, della Federazione Pompieri Ticino e dei dipartimenti cantonali competenti.

<sup>5</sup>In casi di particolare necessità, il Comandante può ordinare dei picchetti permanenti in caserma o in altro luogo, in qualsiasi momento dell'anno, sia per i pompieri urbani, sia per i pompieri di montagna.

<sup>6</sup>I militi urbani e di montagna del Corpo Pompieri possono essere chiamati a prestare servizi di polizia ausiliaria per mantenere l'ordine, disciplinare il traffico, ecc. In questo caso essi sono subordinati alla Polizia comunale che risponde del loro impiego.

<sup>7</sup>Al Corpo Pompieri sono inoltre essere assegnati altri compiti di prevenzione, di intervento di competenza comunale e di supporto all'amministrazione comunale e ai comuni convenzionati.

## **Titolo II: organizzazione**

### **Art. 6           Composizione**

<sup>1</sup>L'effettivo e la composizione del Corpo Pompieri, delle sezioni urbane di categoria A e delle sezioni di montagna di categoria Cm sono definiti dall'art. 8 del RLLI.

<sup>2</sup>Il numero di ufficiali e sottufficiali è regolato dall'art. 8a del RLLI.

### **Art 7           Gradi e promozioni**

<sup>1</sup>I gradi sono definiti dall'art. 8a del RLLI.

<sup>2</sup>La promozione è di competenza del Municipio su proposta del Comandante ed è subordinata alla ratifica del dipartimento cantonale competente.

<sup>3</sup>Ai militi particolarmente meritevoli e di provata esperienza o ai militi previsti per essere formati come capo gruppo può essere conferito il grado di appuntato. Il numero degli appuntati non può tuttavia superare l'effettivo dei sottufficiali.

<sup>4</sup>Gli ufficiali e i sottufficiali designati dal Comandante devono seguire i corsi di istruzione e di aggiornamento indicati dagli uffici cantonali competenti, pena la rinuncia al grado.

### **Art. 8           Comandante**

<sup>1</sup>Il Comandante è responsabile dell'amministrazione, della gestione e della conduzione del Corpo Pompieri.

<sup>2</sup>Al Comandante incombono i compiti dell'amministrazione generale, della formazione dei quadri e dei militi, della coordinazione e distribuzione dei servizi e dei picchetti e della direzione delle operazioni di intervento.

<sup>3</sup>Alla fine di ogni anno il Comandante presenta al Municipio un rapporto sull'attività svolta dai pompieri urbani e di montagna, sulla situazione tecnico-organizzativa e, se del caso, formula le relative proposte di soluzione.

<sup>4</sup>In assenza del Comandante i rispettivi compiti sono assunti dal Vicecomandante.

<sup>5</sup>Gli ufficiali e i sottufficiali coadiuvano il Comandante e il Vicecomandante nella condotta del Corpo, nella formazione e nei servizi comandati secondo le sue direttive.

#### **Art. 9 Comando**

<sup>1</sup>Il Comando è l'organo direttivo del Corpo Pompieri. È composto dal Comandante e da ulteriori 2 a 14 membri.

<sup>2</sup>I membri del Comando sono nominati dal Municipio, su proposta del Comandante.

<sup>3</sup>I membri del Comando coadiuvano il Comandante nell'amministrazione e nella gestione del Corpo Pompieri.

#### **Art. 10 Direzione delle operazioni di intervento**

<sup>1</sup>Secondo l'art. 14 cpv. 1 del RLLI, Il Comandante o un suo sostituto designato è responsabile della direzione delle operazioni di intervento.

<sup>2</sup>La nomina dei sostituti designati è di competenza del Comandante.

### **Titolo III: Ammissioni e dimissioni**

#### **Art. 11 Nomina**

<sup>1</sup>La nomina dei pompieri è di competenza del Municipio su proposta del Comandante ed è subordinata alla ratifica del dipartimento cantonale competente.

<sup>2</sup>Il primo anno di servizio è di regola considerato anno di prova.

<sup>3</sup>Con la nomina il milite è di regola affiliato all'associazione ricreativa del Corpo Pompieri. L'affiliazione cessa con le dimissioni o la destituzione dal Corpo Pompieri, salvo disposizioni differenti dello statuto dell'associazione.

#### **Art. 12 Criteri di idoneità**

I requisiti di ammissione nel Corpo Pompieri sono definiti agli art. 10 e 11 del RLLI.

#### **Art. 13 Dimissioni e congedi**

<sup>1</sup>Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto, con un preavviso di 6 mesi, al Municipio per il tramite del Comandante.

<sup>2</sup>È pure ritenuto dimissionario chi, nonostante le regolari convocazioni e chiamate non presta alcun servizio durante un periodo di 1 anno senza aver richiesto preventivamente un periodo di congedo.

<sup>3</sup>L'assegnazione di un periodo di congedo è di competenza del Comandante.

<sup>4</sup>Le dimissioni, come pure le destituzioni, sono comunicate al dipartimento cantonale competente per la ratifica.

<sup>5</sup>I militi dimissionari o destituiti devono restituire tutto il materiale e gli effetti ricevuti. Eventuale materiale non restituito potrà essere fatturato al milite dimissionario o destituito.

#### **Art. 14 Trasferimenti interni**

<sup>1</sup>Il Municipio può, su proposta del Comandante, trasferire dei pompieri urbani ai pompieri di montagna e viceversa.

<sup>2</sup>I trasferimenti sono comunicati al dipartimento cantonale competente per la ratifica.

#### **Art. 15          Pompieri permanenti**

<sup>1</sup>Il Municipio può assumere personale in pianta stabile attribuito al Corpo Pompieri.

<sup>2</sup>I collaboratori sono sottoposti al Regolamento organico dei dipendenti della Città di Bellinzona.

### **Titolo IV: Materiale, veicoli ed equipaggiamento**

#### **Art. 16          Infrastrutture**

<sup>1</sup>La Città assicura al Corpo Pompieri e alle sue sezioni delle infrastrutture adeguate secondo le direttive federali e cantonali vigenti, segnatamente le autorimesse per i veicoli, i magazzini, i locali e l'arredamento per la custodia, la manutenzione e il controllo del materiale, i locali e l'arredamento per gli spogliatoi e i picchetti comandati, i servizi, i parcheggi per i militi in servizio e tutte le infrastrutture e i sedimi necessari per l'istruzione e la prova dell'attrezzatura.

#### **Art. 17          Proprietà e manutenzione**

<sup>1</sup>La Città e lo Stato del Cantone Ticino sono proprietari del materiale e degli attrezzi da essi forniti.

<sup>2</sup>L'abbigliamento ed equipaggiamento personale, il materiale e gli automezzi devono sempre essere in prontezza di intervento.

<sup>3</sup>La manutenzione è curata dal Comandante.

#### **Art. 18          Equipaggiamento personale**

<sup>1</sup>I militi sono responsabili della buona custodia dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento in loro possesso. Effetti mancanti, resi inservibili o danneggiati per incuria o negligenza saranno sostituiti a spese del milite.

<sup>2</sup>L'uso degli effetti personali fuori servizio è vietato.

#### **Art. 19          Utilizzo**

<sup>1</sup>Senza autorizzazione del Comandante, non è permesso asportare dal deposito alcun materiale pompieristico ad eccezione che lo stesso debba essere immediatamente utilizzato per interventi d'urgenza o per attività comandate.

<sup>2</sup>Lo stesso criterio è applicabile all'uso degli automezzi.

<sup>3</sup>Il Comandante può autorizzare l'utilizzo di infrastrutture e attrezzature del Corpo Pompieri a scopo privato da parte dei militi.

### **Titolo V: Formazione**

#### **Art. 20          Formazione base e avanzata**

<sup>1</sup>Ogni anno dovranno essere tenute, a cura del Comandante e secondo le direttive cantonali e federali, la formazione e le esercitazioni teoriche e pratiche necessarie a mantenere efficiente il Corpo pompieri.

<sup>2</sup>Di regola le attività di formazione ed esercitazione sono precedute da un corso quadri di preparazione.

#### **Art. 21          Formazione specialistica**

Oltre alla formazione base e avanzata il Comandante può ordinare, curandone il programma, dei corsi di perfezionamento e di formazione per gli specialisti.

**Art. 22      Formazione dei quadri**

Oltre alla formazione base e avanzata il Comandante può ordinare, curandone il programma, dei corsi di perfezionamento e di formazione per i quadri.

**Art. 23      Obbligo di partecipazione**

La partecipazione dei militi convocati alle formazioni e ai servizi comandati è obbligatoria.

**Art. 24      Programma di attività**

<sup>1</sup>Le attività di formazione ed esercitazione sono pianificate annualmente.

<sup>2</sup>Il programma annuale di attività è allestito a cura del Comandante.

**Art. 25      Contenuti della formazione**

La formazione risponde ai principi e le disposizioni dei regolamenti d'esercizio e d'istruzione della Coordinazione Svizzera dei Pompieri, della Federazione Svizzera dei Pompieri e della Federazione Pompieri Ticino.

## **Titolo VI: Retribuzioni**

**Art. 26      Oneri finanziari cantonali**

Le prestazioni dei militi per interventi per compiti di legge, come pure la partecipazione a corsi d'istruzione federali, cantonali e regionali previsti dal programma di istruzione della Federazione Pompieri Ticino, sono a carico del dipartimento cantonale competente, secondo le disposizioni del Decreto Esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri (in seguito DE) del 21 dicembre 1994.

**Art. 27      Oneri finanziari comunali**

Per tutte le altre prestazioni interne al Corpo Pompieri l'onere finanziario è a carico dei comuni convenzionati.

**Art. 28      Oneri finanziari per servizi a favore di terzi**

<sup>1</sup>Gli oneri per i servizi a favore di terzi sono di principio a carico di chi li richiede o ne trae un vantaggio.

<sup>2</sup>Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le tariffe per le prestazioni a terzi del Corpo Pompieri.

**Art. 29      Indennità di sussistenza**

<sup>1</sup>L'indennità per il pranzo e la sussistenza intermedia è analoga a quella stabilita dall'art. 1 cpv. 4 del DE.

<sup>2</sup>L'indennità è trattenuta dal Corpo Pompieri che si incarica di organizzare la sussistenza.

**Art. 30      Retribuzione dei militi**

Le retribuzioni ai militi sono stabilite mediante Ordinanza dal Municipio, come segue:

a)              **Indennità annua fissa**

L'indennità annua fissa retribuisce il milite per l'impegno di partecipazione che la funzione comporta oltre che per la messa a disposizione del proprio dispositivo telefonico mobile privato per la ricezione degli allarmi.

L'indennità annua fissa può variare in base al grado, alla funzione e al ruolo del milite:

-                      da Fr. 100.- a Fr. 10'000.-.

b) **Indennità per attività di formazione ed esercitazione**

L'indennità per attività di formazione e relativi corsi quadri di preparazione (segnatamente formazione base, avanzata, specialistica, di aggiornamento, di perfezionamento e dei quadri) può variare in funzione della tipologia di formazione e del ruolo del milite:

- da Fr./ora 30.- a Fr./ora 50.-.

c) **Indennità di picchetto**

L'indennità di picchetto retribuisce il milite per le ore di picchetto prestate e può variare in base al giorno della settimana, all'orario, alla tipologia di picchetto, alla funzione e al ruolo del milite:

- da Fr./ora 0.60 a Fr./ora 1.55 per il picchetto con ricercapersone;

- da Fr./ora 30.- a Fr./ora 60.- per i picchetti permanenti.

d) **Indennità di manutenzione**

L'indennità di manutenzione (segnatamente la rimessa in prontezza dei veicoli, degli attrezzi e del materiale, i lavori di manutenzione della caserma nonché altri lavori) è stabilita indistintamente per tutti i militi del Corpo:

- da Fr./ora 30.- a Fr./ora 50.-.

e) **Indennità per servizi di polizia ausiliaria**

L'indennità per i servizi di polizia ausiliaria può variare in base al giorno della settimana, all'orario e al ruolo del milite:

- da Fr./ora 30.- a Fr./ora 60.-.

f) **Indennità per servizi di prevenzione e consulenza**

L'indennità per i servizi di prevenzione può variare in base al giorno della settimana, all'orario, alla tipologia di intervento e al ruolo del milite.

- da Fr./ora 30.- a Fr./ora 150.-.

g) **Indennità per interventi di competenza comunale**

L'indennità per interventi di competenza comunale può variare in base al giorno della settimana, all'orario, alla tipologia di intervento e al ruolo del milite.

- da Fr./ora 30.- a Fr./ora 100.-.

## **Titolo VII: Penalità e misure disciplinari**

### **Art. 31 Penalità**

In caso di mancata partecipazione dei militi a qualsiasi servizio comandato, non giustificata da serie ragioni (valutate dal Comandante), sarà effettuata una trattenuta sulla indennità fissa annua di fr. 90.-.

### **Art. 32 Sanzioni disciplinari**

<sup>1</sup>L'inosservanza dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comporta, a seconda della loro gravità, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari riservata, secondo il caso, l'eventuale azione penale.

a) l'ammonimento scritto

b) la multa fino a fr. 500.-

c) la sospensione dal servizio per un periodo da un minimo di un mese a un massimo di un anno con riduzione proporzionale dell'indennità annua fissa

d) la destituzione.

<sup>2</sup>I provvedimenti disciplinari sono decisi dal Municipio su proposta del Comandante. Per la procedura è applicabile l'art. 134 LOC.

<sup>3</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni.



## **Titolo VIII: Onorificenze**

### **Art. 33 Onorificenze**

Alla fine di ogni anno il Comandante propone al Municipio le onorificenze da assegnare ai militi che raggiungono dei traguardi di anzianità significativi, che sono corrisposte nella seguente misura:

-	10 anni di servizio	una indennità fissa annuale
-	15 anni di servizio	una indennità fissa annuale
-	20 anni di servizio	una indennità fissa annuale
-	25 anni di servizio	una indennità fissa annuale
-	30 anni di servizio	una indennità fissa annuale
-	35 anni di servizio	una indennità fissa annuale
-	40 anni di servizio	una indennità fissa annuale
-	45 anni di servizio	una indennità fissa annuale

## **Titolo IX: Assicurazioni**

### **Art. 34 Coperture assicurative**

I militi sono assicurati contro gli infortuni e le malattie contratti in servizio comandato, per la protezione giuridica degli autisti, per la responsabilità civile per gli automezzi dei corpi pompieri, come pure per l'assistenza giuridica (riservato il diritto di regresso in caso di colpa grave) da parte del dipartimento cantonale competente.

### **Art. 35 Militi senza attività lavorativa**

I militi senza attività lavorativa devono provvedere autonomamente a un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni.

## **Titolo X: Disposizioni finali**

### **Art. 36 Altre disposizioni**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni della LLI e le direttive cantonali e comunali in vigore.

### **Art. 37 Entrata in vigore**

Il presente regolamento, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, entra in vigore il 1. luglio 2025 e abroga quello precedente del 17 marzo 1992 e successive modifiche, il regolamento del Corpo Pompieri di montagna Morobbia, il regolamento del Corpo pompieri Pizzo di Claro e qualsiasi altra disposizione incompatibile o contraria.